



Comune di Sestu (Ca)

Settore Politiche Sociali

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

ANNO 2014

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali

in esecuzione della propria determinazione n. 525 del 03.04.2015

Rende noto

che con il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/39 del 10.03.2015, nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. n. 202 del 14 maggio 2014, ha stabilito i criteri per l'individuazione dei destinatari dei contributi e le modalità di determinazione degli stessi per l'annualità 2014.

Art. 1

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, di unità immobiliare ad uso abitativo, site nel Comune di Sestu, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, accertata alla data del 31 dicembre 2014, con citazione per la convalida.

Art. 2

DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia

comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3

DEFINIZIONE E MODALITA' DI VERIFICA DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE

Per consistente riduzione della capacità reddituale si intende:

1. In linea generale, per le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31 dicembre 2014, la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo e si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa.
2. Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2015 (relativo al 2013).

Art. 4

CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, **con citazione in giudizio per la convalida**;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e **residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno**;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno
- e) il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione **nella provincia di residenza** di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Art. 5

REQUISITI PREFERENZIALI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 6

NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Art. 7

DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di euro 8.000.

L'erogazione del contributo avverrà esclusivamente mediante delega al proprietario dell'alloggio

Art. 8

PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I provvedimenti comunali sono destinati **prioritariamente** alla concessione di contributi in favore di inquilini:

a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;

b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;

c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Si sottolinea che tali situazioni costituiscono solamente priorità nella concessione dei contributi e non condizioni indispensabili all'accesso ai contributi stessi.

Art. 9

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che si trovano in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti nel presentebando, possono presentare istanza, esclusivamente sul modulo predisposto dal Settore Politiche Sociali.

Le domande, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta, e dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre il giorno 20 aprile 2015.

Le domande spedite tramite servizio postale dovranno comunque pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza e qualunque ritardo non potrà in alcun modo essere sanato.

I moduli di domanda per la partecipazione al bando pubblico sono disponibili presso il Centralino del Comune nei giorni di apertura al pubblico; possono inoltre essere scaricati dal sito internet istituzionale: www.comune.sestu.ca.it

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità;
2. copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per i cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea;
3. copia contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
4. copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione, in corso di validità, del contratto di locazione;
5. copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emessa entro la data del 31.12.2014, relativa al contratto di locazione di cui al

- punto precedente;
6. documentazione attestante la causa della consistente diminuzione della capacità reddituale tra quelle indicate all'art. 1 del bando pubblico;
 7. copia certificazione di invalidità propria o di un componente il nucleo familiare accertata a meno al 74%;
 8. certificazione rilasciata dalle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale (solo se interessati).

Art. 10

Motivi di esclusione delle domande

Sono escluse le domande:

- a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
 - b) dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti;
 - c) relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste dal bando.
- E' inoltre, vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'esclusione di tutte le istanze inoltrate.

Art. 11

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

All'atto di presentazione delle istanze, l'Ufficio Protocollo provvederà a rilasciare una ricevuta riportante il numero progressivo assegnato alla richiesta.

Il Settore Politiche Sociali provvede all'esame delle istanze pervenute, e alla collocazione dei richiedenti nella graduatoria provvisoria degli ammessi.

Art. 12

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Fermi restando i criteri di cui all'art. 8 e tenuto conto dei requisiti preferenziali di cui all'art. 5, la graduatoria verrà stilata sulla base dell'attribuzione dei punteggi indicati nei successivi punti A) e B).

Punto A)

In relazione alla composizione del nucleo familiare, verranno attribuiti i seguenti punteggi.

Situazione familiare:

- presenza di ultrasettantenne: punti 3 per ogni ultrasettantenne
- presenza nel nucleo di minori: punti 4 per ogni minore
- presenza nel nucleo di persone con invalidità accertata per almeno il 74% punti 2 per ogni invalido
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale punti 1

I suddetti punteggi sono cumulabili.

Punto B)

In relazione alla situazione reddituale, verranno attribuiti i seguenti punteggi.

Situazione reddituale

- ISE da 16.000,00 ad € 20.000,00
oppure ISEE da € 8.000,00 ad € 12.000,00 punti 20
- ISE da 20.001,00 ad € 24.000,00
oppure ISEE da € 12.001,00 ad € 16.000,00 punti 16
- ISE da 24.001,00 ad € 28.000,00
oppure ISEE da € 16.001,00 ad € 20.000,00 punti 12
- ISE da 28.001,00 ad € 35.000,00
oppure ISEE da € 20.001,00 ad € 26.000,00 punti 8

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punti ottenuti nei punti A) e B).

Art. 13

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore Politiche Sociali una volta istruite le richieste, provvede alla formulazione della graduatoria provvisoria, nella quale, al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, non saranno indicati i nominativi, bensì il numero di registrazione assegnato dall'Ufficio Protocollo al momento di presentazione dell'istanza.

La graduatoria provvisoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore e pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e presso la portineria del Comune.

Eventuali ricorsi da parte degli interessati potranno essere presentati entro CINQUE giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Politiche Sociali dopo l'esame e la valutazione degli eventuali ricorsi, sarà pubblicata con le stesse modalità di quella provvisoria.

In caso di parità di punteggio in graduatoria, si prenderà in considerazione la data dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.

Il collocamento in graduatoria non dà diritto all'erogazione del contributo economico, il quale sarà riservato agli ammessi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili che saranno trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 14

GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

Il Comune comunicherà alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 15

PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente bando verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente. Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso il Comune di Sestu in Via Scipione n. 1 e mediante consultazione sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.sestu.ca.it

Art. 16

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e trasmetterle al Comando della Guardia di Finanza di Cagliari, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa stipulato nel 2014.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Fermo restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio.

Sestu, lì

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lucia Locci